

La responsabilità civile del CTU e dell'esperto stimatore negli orientamenti della Cassazione: analisi ragionata

di **Dott. Giulio Borella** *Giudice nel Tribunale di Rovigo*

1. Introduzione: il quadro pluridimensionale della responsabilità del tecnico d'ufficio

La presente relazione vuole concentrarsi sulla responsabilità civile del CTU e dell'esperto stimatore/perito d'asta.

Non si tratterà comunque di ogni aspetto di tale forma di responsabilità, ma, dopo una breve introduzione e inquadramento della materia, verranno affrontate alcune questioni e alcuni aspetti su cui si sono registrate in tempi recenti alcune novità giurisprudenziali, in particolare, anticipando quanto si dirà oltre, in tema di diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.), in tema di colpa grave (art. 2236 c.c.), in tema di nesso causale (art. 40 c.p. e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato).

Nella parte finale si esamineranno alcune pronunce della Corte di Cassazione e si tenterà, attraverso un parallelo con la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (L. 117/1988), di individuare le ipotesi che più frequentemente possono integrare una colpa grave del CTU.

Innanzitutto, conviene ricordare che le forme di responsabilità in cui può incorrere un CTU e/o un perito d'asta sono quattro:

1. **Responsabilità Penale:** derivante dalla violazione di norme incriminatrici poste a tutela della corretta amministrazione della giustizia.
2. **Responsabilità Civile:** finalizzata al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle parti o a terzi.
3. **Responsabilità Disciplinare:** azionabile dagli organi di vigilanza dei Tribunali e dagli ordini professionali in caso di inottemperanza agli obblighi dell'incarico.
4. **Responsabilità Contabile o Amministrativa:** legata alle ricadute economiche e gestionali dell'operato pubblico.

Il focus odierno verterà sulla responsabilità civile, esaminando criticamente le sue fondamenta normative, la sua natura giuridica e le tappe evolutive della giurisprudenza di legittimità.

2. La norma cardine: l'articolo 64 c.p.c. e la sua struttura piramidale

Il baricentro normativo della nostra analisi è rappresentato dall'**articolo 64 del codice di procedura civile**, rubricato "*Responsabilità del consulente*", il quale dispone testualmente:

«[I]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. > [II]. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione dell'incarico è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. > [III]. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni cagionati alle parti».

Accanto ad esso, vale la pena comunque ricordare, sul piano disciplinare, l'**art. 19 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.**, che recita per esteso:

*«La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno una condotta morale e specchiata o **non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti**».*

Spiegazione della funzione e struttura dell'art. 64 c.p.c.

Per comprendere appieno l'art. 64 c.p.c., unitamente all'art. 19 disp. att. c.p.c., è necessario analizzarlo sotto il profilo dogmatico e della tecnica legislativa. La norma (e la responsabilità del CTU) è strutturata come una vera e propria **piramide**, informata al principio di sussidiarietà:

- **Il Vertice (Il dolo e i reati propri):** Il primo comma svolge una funzione estensiva fondamentale. Nel diritto penale vige il principio di stretta tassatività e tipicità (art. 1 c.p.). Questo significa che si risponde solo e unicamente per i fatti descritti dalla norma incriminatrice e non è ammessa analogia. Il Codice Penale prevede, all'art. 373 c.p., la fattispecie della falsa perizia, ove viene incriminato il "perito" (e/o l'interprete), che è una figura tipica del processo penale. Quindi la fattispecie della falsa perizia non sarebbe estensibile al CTU. Il primo comma

dell'art. 64 c.p.c. opera un rinvio recettizio, estendendo al CTU civile i reati propri del perito (si pensi alla falsa perizia o all'interpretazione infedele ex art. 373 c.p.). In questo caso, la responsabilità presuppone il dolo ed è la più grave in assoluto. La funzione del primo comma è, quindi, quella di consentire l'applicazione anche al CTU civile dei reati previsti per il perito penale.

- **L'Anello Intermedio (La colpa grave penale):** Il secondo comma introduce un reato proprio sussidiario, per l'ipotesi di "colpa grave nell'esecuzione dell'incarico". Tale disposizione serve ad allargare la responsabilità penale del CTU. In diritto penale la regola generale è che si risponde solo per dolo (per colpa solo se ciò è espressamente previsto dalla legge). La falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. è quindi punibile solo per colpa del perito o del CTU, non se la relazione peritale è bensì errata, ma solo per colpa. La figura del CTU è però una figura centrale del processo civile, che si affianca al giudice e a cui come visto è demandato il delicato compito di integrare le conoscenze lacunose del giudice (c.d. deferenza cognitiva). Per tale ragione, per questa centralità, al CTU si chiede particolare professionalità e, per converso, egli incorre in una forma più attenuata di responsabilità penale, quando incorra in colpa grave, ossia si dimostri gravemente incompetente. Del resto per l'iscrizione all'albo dei CTU si richiede che il professionista abbia una "speciale competenza", così che è logico che, quando il professionista incorra in colpa grave, la responsabilità sia pure aggravata, a tutela del superiore interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e alla verità processuale e alla giustizia sostanziale.
- **La Base (La responsabilità civile risarcitoria):** Al terzo comma ultimo periodo si trova infine l'obbligo di risarcimento del danno.

L'evoluzione storica della responsabilità civile: il superamento del nesso con il reato

In passato, dottrina e giurisprudenza ritenevano che la responsabilità civile del CTU fosse subordinata alla sussistenza di un reato. La vecchia formulazione dell'art. 64 recitava infatti che il consulente, qualora fosse incorso in colpa grave, era punito con pena pecuniaria ed era *"inoltre tenuto al risarcimento dei danni"*. Quell'*"inoltre"* legava la tutela risarcitoria civile all'accertamento della colpa grave penale.

La svolta epocale avviene con la Legge 27 novembre 1985, n. 281, che modifica l'ultimo comma introducendo la formula tranchant: *"In ogni caso è dovuto il*

risarcimento dei danni cagionati alle parti". L'avverbio *"in ogni caso"* svincola definitivamente l'illecito civile da quello penale. Il CTU risponde civilmente dei danni a prescindere dal fatto che la sua condotta integri un delitto doloso o la colpa grave penale: la responsabilità risarcitoria civile scatta a fronte di qualunque grado di colpa (anche lieve), secondo i principi generali dell'illecito aquiliano.

3. L'estensione all'esperto stimatore e la giurisprudenza di legittimità

Una domanda cruciale è: **questo severo regime si applica anche all'esperto stimatore o perito d'asta nominato ex art. 568 c.p.c.?**

La domanda sorge in quanto, come spiegato nella precedente relazione dell'arch. Marchi, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato (e ribadito anche nel 2025), che l'esperto stimatore non è assimilabile al CTU, poiché la sua nomina era considerata facoltativa (oggi obbligatoria), volta non a risolvere una controversia, ma a compiere un atto meramente preparatorio e prodromico alla vendita coattiva, dove la gara stessa tra gli offerenti avrebbe garantito il "giusto prezzo". (cfr Cass. 4949/2001). A differenza del CTU, l'opera dell'esperto non è volta ad integrare le conoscenze del giudice, per dirimere una lite, essendo semmai volta ad individuare le migliori condizioni a cui porre in vendita l'immobile pignorato, sia sotto il profilo delle due diligences, in modo che il futuro aggiudicatario non si ritrovi con brutte sorprese, sia sotto il profilo del prezzo, in modo che si possa conseguire il miglior prezzo, nell'interesse sia dei creditori che del debitore. Da tale differente funzione svolta dalle due figure all'interno dei rispettivi processi, discendono poi altre differenze sul piano processuale e operativo, ad esempio, come visto, il fatto che nella perizia di stima non è prevista la nomina di CTP, o il fatto che il contraddittorio è differito e attenuato.

Il dubbio sull'applicabilità dell'art. 64 c.p.c. anche al perito d'asta è stato comunque risolto dalla fondamentale sentenza **Cassazione Civile, sez. III, 18 settembre 2015, n. 18313**, che ha sancito che:

«L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva».

Attenzione, la sentenza non dice che il perito d'asta è un CTU a tutti gli effetti, dice solo che, ai fini della responsabilità, una volta assunto l'incarico, esso risponde "come" il CTU. Tale sentenza, dunque, non smentisce l'impianto argomentativo di Cassazione 4949/2001 e, quindi, le differenze tra le due figure, sotto il profilo della funzione e delle regole processuali, che restano ferme.

Nel caso di specie, l'ausiliario aveva errato per difetto nel computo della superficie dell'immobile; il Giudice dell'esecuzione aveva conseguentemente revocato l'aggiudicazione e la Cassazione ha confermato la condanna del perito al risarcimento dei danni in favore degli aggiudicatari pretermessi.

Distinzione netta dalla mera ripetizione dell'indebito

È fondamentale che i professionisti non confondano la responsabilità civile (avente natura risarcitoria) con le conseguenze derivanti dalla nullità della perizia. Se una CTU viene dichiarata nulla o rinnovata ai sensi dell'art. 196 c.p.c., l'eventuale obbligo di restituire le somme incassate a titolo di acconto o compenso non discende da un risarcimento del danno, bensì dall'istituto della **ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)**. Venendo meno l'atto peritale, viene meno la causa giustificativa del compenso (il titolo giuridico del pagamento).

Come ricordato da **Cassazione 25022/2019**, la violazione dell'obbligo di "*bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate*" determina la nullità radicale della relazione, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliario svolge una funzione pubblica nell'interesse superiore della giustizia. Ma il risarcimento del danno ex art. 64 c.p.c. richiede qualcosa in più: la prova di un effettivo nocumento economico patrimoniale o non patrimoniale.

4. Fondamento ed esigenza della norma speciale: la "deferenza epistemica"

Sorge spontaneo un interrogativo dogmatico: se il codice civile già prevede l'art. 2043 c.c., perché il legislatore ha voluto una norma speciale (l'art. 64 c.p.c.) per statuire la responsabilità diretta del CTU?

Senza l'art. 64 c.p.c., si potrebbe teorizzare che il danno patito dalla parte non derivi direttamente dalla relazione del tecnico, bensì dalla sentenza o dal provvedimento del Giudice, che ha recepito quella relazione. In tale ottica, l'operato del CTU sarebbe un

mero atto interno, confluyente nel provvedimento giudiziale; il cittadino danneggiato dovrebbe quindi agire contro lo Stato ai sensi della **Legge 117/1988 (Responsabilità civile dei magistrati)**, la quale all'art. 1 estende la sua applicabilità agli *"estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria"*. Lo Stato, solo in seconda battuta, potrebbe rivalersi sul tecnico.

La giurisprudenza di legittimità ha disatteso questa ricostruzione. La recentissima Corte di Cassazione, sent. n. 3917/2024 (in continuità con la citata Cass. 18313/2015) ha chiarito che il CTU svolge funzioni ausiliarie di carattere *non giurisdizionale*. La sua responsabilità è **diretta ed esclusiva**, non essendo configurabile una responsabilità concorrente o sussidiaria del Ministero della Giustizia.

Il motivo profondo risiede nel concetto sociologico e giuridico di **"deferenza epistemica"**. Il Giudice, custode del diritto, ma privo delle cognizioni scientifiche specialistiche (*"iudex suspectus in arte"*), delega l'accertamento del fatto tecnico al consulente. Il consulente è chiamato ad integrare le conoscenze del giudice, lo affianca. L'atto del consulente possiede un'efficacia causale assorbente e decisiva sulla genesi del provvedimento finale errato. Poiché il Giudice fa proprio il sapere specialistico del tecnico, quest'ultimo non può trincerarsi dietro lo schermo del provvedimento giudiziale: risponde direttamente e in prima persona verso i soggetti lesi, se sussistono i presupposti della responsabilità.

Attenzione! Il giudice non è tenuto a sussumere de plano le conclusioni del CTU. Il giudice resta peritus peritorum. Cosa significa questa locuzione latina? In origine, essa intendeva che, effettivamente, il giudice potesse attingere alle sue conoscenze personali. Va ricordato che la figura di giudice che esce dalla Rivoluzione Francese e dall'Illuminismo è quella del giudice bouche de la loi, bocca della legge. Gli Illuministi erano convinti che l'esercizio dei nuovi diritti conquistati con la Rivoluzione avrebbe richiesto conoscenze approfondite da parte dei cittadini su ogni questione umana. Di qui il progetto dell'Encyclopedie di Diderot e D'alambert, volta a dare ai nuovi cittadini, non più sudditi, gli strumenti conoscitivi per orientarsi e decidere nelle questioni politiche. Lo stesso valeva per il giudice, che quindi poteva veramente essere peritus peritorum, perito dei periti. L'evoluzione scientifica e tecnica ha reso impossibile questa conoscenza e competenza estesa. Il giudice resta però ancora oggi peritus peritorum, non però nel senso che può sapere di tutto, ma nel senso che non può appiattirsi acriticamente sulle deduzioni e conclusioni del CTU, ma deve sempre

sottoporle a vaglio critico, verificarne la coerenza e logicità. Lo strumento attraverso cui il giudice esercita questo suo potere è il contraddittorio tecnico con i CCTTPP. Il contraddittorio è uno strumento epistemico, ossia volto a consentire di raggiungere una conoscenza attendibile. La matrice filosofica sta nell'epistemologia di Popper e nella tecnica della falsificazione. Se una tesi resiste vittoriosamente alle critiche, allora essa può ritenersi attendibile (non vera, la verità non è l'obiettivo, non essendo attendibile).

5. La natura della responsabilità civile: l'inquadramento extracontrattuale

In dottrina si è a lungo dibattuto se la responsabilità del CTU e dell'esperto stimatore avesse natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

La distinzione non è meramente teorica, ma comporta stravolgimenti pratici drammatici sotto il profilo dell'**onere della prova**:

- Se fosse **contrattuale**, l'attore dovrebbe limitarsi a provare l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, mentre graverebbe sul professionista l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
- Trattandosi invece di responsabilità **extracontrattuale**, l'onere della prova grava interamente sul danneggiato (l'attore), il quale deve dimostrare la condotta illecita, l'evento di danno, il dolo o la colpa dell'agente e, soprattutto, il nesso di causalità materiale tra la condotta del tecnico e il danno subito.

Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nel qualificare la responsabilità dell'ausiliario come **extracontrattuale (aquiliana)**. Si veda **Cassazione Civile, sez. III, 30 aprile 2020, n. 8496**:

«Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. [...]».

La Suprema Corte evidenzia che tra il tecnico d'ufficio e le parti (o i terzi aggiudicatari) non intercorre alcun contratto d'opera professionale; l'ausiliario è investito di una

funzione pubblica da un atto d'ufficio del Giudice. Pertanto, la violazione dei suoi doveri integra la lesione del principio generale del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c. : «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*».

Per la verità, la sentenza in parola e altre che si sono inserite nel medesimo solco trattano della responsabilità del perito d'asta verso l'aggiudicatario, ove viene abbastanza naturale l'inquadramento nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non essendovi alcun rapporto tra perito e aggiudicatario stesso.

Ci si può domandare se lo stesso valga anche con riferimento al CTU e nel rapporto con le parti del processo, che non possono propriamente dirsi dei terzi, pur se la CTU non viene svolta su loro incarico, ma nell'interesse superiore della giustizia. Tuttavia in dottrina è maggioritario l'indirizzo che ritiene comunque di natura extracontrattuale anche la responsabilità del CTU.

6. Analisi strutturale dell'illecito aquiliano del tecnico

Esaminiamo ora gli elementi intrinseci dell'art. 2043 c.c. applicati alle professioni tecniche nell'ambito giudiziario.

A. Il comportamento colposo e la diligenza qualificata

L'errore del professionista, per essere fonte di responsabilità, deve essere rimproverabile a titolo di colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o specifica (violazione di leggi o discipline).

Per i professionisti iscritti agli albi (ingegneri, architetti, geometri), il parametro della colpa non è quello astratto e attenuato del "buon padre di famiglia", previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c.. Trova invece applicazione l'art. 1176, comma 2, c.c.:

«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».

Il livello esigibile è quello della **diligenza professionale qualificata**, parametrata sugli standard tecnici e scientifici comunemente accettati dalla categoria di appartenenza. Lo specialista deve impiegare la perizia e gli strumenti normalmente adeguati allo stato dell'arte.

La giurisprudenza più recente ha posto particolarmente l'accento sulla diligenza qualificata richiesta allo specialista, qualificando come tale, ossia come specialista, anche il perito d'asta, dal quale si pretende quindi una particolare perizia tecnica.

B. Il corretto intendimento dell'art. 2236 c.c. (Problemi tecnici di speciale difficoltà)

Spesso i tecnici invocano a propria difesa lo scudo dell'**art. 2236 c.c.**, a mente del quale:

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

È fondamentale comprendere il modo corretto di interpretare questa esimente. La giurisprudenza (es. **Cassazione n. 16275/2015**) ha delimitato rigorosamente i confini della "speciale difficoltà": essa si configura solo quando il caso presenti problemi scientifici o tecnici del tutto **nuovi**, insolubili, altamente aleatori o non ancora adeguatamente investigati dalla scienza d'avanguardia.

Inoltre, la limitazione della responsabilità alla sola colpa grave **non si applica mai alle condotte imprudenti o negligenti**, ma opera esclusivamente sul piano dell'**imperizia**. Se il perito d'asta o il CTU commette un errore macroscopico perché omette di consultare i registri immobiliari, di verificare la presenza di servitù o di allegare la documentazione urbanistica, non vi è alcuna speciale difficoltà scientifica: vi è mera negligenza, e di questa il professionista risponde anche per colpa lieve. L'onere di provare la speciale complessità della prestazione grava, tra l'altro, interamente sul professionista.

C. Profilo causale ed erosione della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Tradizionalmente, le obbligazioni dei professionisti intellettuali venivano catalogate come *obbligazioni di mezzi*: il tecnico si impegnava a prestare la propria attività diligente, senza poter garantire il raggiungimento del risultato sperato dal cliente (si pensi al medico che cura il malato). Nelle *obbligazioni di risultato*, invece, l'oggetto del contratto è il conseguimento del traguardo finale (il vettore che trasporta la merce).

La distinzione si riflette sul piano della causalità materiale (art. 40 c.p., teoria condizionalistica della *condicio sine qua non*).

- Nelle obbligazioni di risultato, il traguardo è governabile dal debitore: se il risultato manca, spetta al debitore provare la causa non imputabile.

- Nelle obbligazioni di mezzi, l'esito finale sfugge al controllo del debitore, dipendendo da fattori esogeni; pertanto, il creditore deve dimostrare l'errore del professionista e che, in assenza di tale errore, il risultato sarebbe stato raggiunto.

Negli ultimi anni, assistiamo a una **progressiva e inarrestabile erosione di questa dicotomia** da parte della Suprema Corte. Anche laddove si parli di obbligazioni di mezzi (es. la direzione dei lavori), la giurisprudenza richiede che il comportamento sia finalizzato a garantire l'esito atteso dal committente (v. **Cassazione Civile 16987/2025** sul dovere del direttore dei lavori di adottare ogni accorgimento per evitare vizi costruttivi).

Per quanto concerne le professioni tecniche pure (progettisti, ingegneri, architetti), la Cassazione ha ormai sancito che l'obbligazione di redigere un progetto edilizio è a tutti gli effetti un'**obbligazione di risultato**. Il professionista è tenuto a consegnare un progetto concretamente utilizzabile sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico-urbanistico (**Cass. 2257/2007, Cass. 8014/2012, Cass. 1204/2017**). L'irrealizzabilità dell'opera per vizi di progettazione o per errata scelta dei titoli autorizzativi costituisce inadempimento radicale.

E per il perito d'asta? La citata **Cassazione 8496/2020** taglia la testa al toro:

«L'obbligazione del perito di stima è senz'altro di risultato».

Va precisato che la Suprema Corte si è spinta a qualificare l'obbligazione del perito d'asta come di risultato in particolare con riferimento all'aspetto delle due diligences di cui all'art. 173 bis disp. att. c.p.c., in quanto da esse dipende la conoscenza da parte del pubblico della situazione e dello stato di fatto e di diritto dell'immobile, in un contesto in cui, solitamente, a differenza che nelle vendite in libero mercato, gli interessati hanno poco tempo per fare le proprie valutazioni e riescono a visitare il bene non più di una volta.

Con riferimento, invece, alla parte più strettamente valutativa, non è possibile un inquadramento nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, in quanto la stima dà un valore (di mercato), altra cosa è il prezzo e, ancor più, il prezzo a cui l'immobile verrà aggiudicato (tenendo conto che già il codice prevede che possono presentarsi offerte al 75% del prezzo posto dal giudice a base d'asta).

Quello che si richiede, dal punto di vista della valutazione, è che l'esperto operi come specialista, come visto a commento della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., e lo specialista deve applicare la migliore scienza ed esperienza del momento, i migliori standard. Sotto questo profilo stime fatte con le quotazioni OMI possono suscitare legittimi dubbi, trattandosi di valori ricavati dall'Agenzia delle Entrate a fini fiscali, il cui utilizzo de plano per determinare il valore dell'immobile è stato censurato anche in Cassazione (Cass. 3202/2024). Peraltro, non serve la nomina di un perito per effettuare una stima con le quotazioni OMI.

Si rinvia alle slides per l'elenco e le massime delle sentenze in tema di responsabilità.

Quello che si può notare dalle stesse è che, anche quando viene in considerazione un problema di valutazione, il nucleo della responsabilità non risiede mai nella valutazione in sé, ma negli atti e nelle indagini istruttorie prodromiche alla stima.

Il che conduce alla considerazione che, di regola, raramente la responsabilità, che sia di un CTU o di un perito d'asta, risiede nella parte strettamente valutativa, nel parere dato (qui si può ricordare la differenza tra CTU percipiente e deducente), sulle conclusioni, in quanto il parere, la valutazione contiene sempre una certa discrezionalità. Nella maggior parte dei casi la responsabilità risiede in ciò che sta a monte del parere finale, della valutazione, ossia nelle attività istruttorie e nelle indagini svolte, sulla base delle quali il parere è stato reso.

7. Dove si annida l'errore? Lettura parallela con la responsabilità dei magistrati

Un'analisi raffinata della casistica dimostra che le violazioni meramente formali (come l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali) determinano sì la nullità della consulenza, ma raramente sfociano in una condanna al risarcimento dei danni, esaurendosi semmai nella perdita del diritto al compenso. La vera fonte della responsabilità risarcitoria risiede nelle **violazioni sostanziali**.

Per comprendere dove si collochi l'errore colposo fonte di responsabilità, è utile operare una lettura parallela con l'art. 2 della Legge 117/1988 (Responsabilità dei magistrati).

La norma stabilisce che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può mai dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né la *valutazione del*

fatto e delle prove (c.d. clausola di salvaguardia). La responsabilità del magistrato sorge invece in presenza di colpa grave, definita come il **travisamento manifesto del fatto o delle prove**, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti, o viceversa la negazione di un fatto incontrastabilmente certo.

Trasponendo questo impianto teorico sulla figura del CTU, ricaviamo una regola fondamentale: **l'errore colposo non risiede quasi mai nella valutazione tecnica o tecnico-estimativa in sé (la quale conserva sempre un margine di discrezionalità e opinabilità oggettiva), bensì in ciò che sta a monte della valutazione: nell'istruttoria e nel ragionamento logico-formale.**

L'errore si annida nelle premesse di fatto errate:

- **Nella fase istruttoria (il CTU percipiente):** Il tecnico sbaglia a misurare le superfici, non vede una servitù attiva o passiva, omette di verificare la sanabilità di un abuso edilizio presso gli uffici comunali. Questo è un travisamento del fatto. Una volta accertato un presupposto di fatto errato, l'intero algoritmo valutativo successivo, per quanto matematicamente perfetto, condurrà a un risultato finale fallimentare.

Si vedano i due esempi giurisprudenziali speculari:

1. In Cass. 18313/2015, l'errore risiedeva in un banale ma disastroso errore di calcolo della superficie (il bene valeva 814.000 euro ed era stato stimato a 232.000 euro). L'errore era a monte della valutazione.
2. In Cass. 13010/2016, al contrario, il perito d'asta fu assolto dall'addebito di responsabilità pur avendo descritto come sanabile un abuso che poi si rivelò gravissimo. Perché? Perché il tecnico aveva dimostrato di aver svolto una diligente istruttoria, richiedendo formalmente i documenti al Comune, il quale non li aveva rilasciati; di tale carenza documentale il perito aveva dato espressamente conto nella propria relazione, escludendo così la colpa a monte.

8. Il contraddittorio come tecnica epistemologica di falsificazione popperiana

Alla luce dei rischi devastanti a cui il professionista è esposto, qual è lo strumento processuale e scientifico fondamentale per neutralizzare l'errore? È il **contraddittorio**

tecnico, disciplinato rigorosamente dall'art. 195, comma 3, c.p.c. (invio della bozza ai Consulenti Tecnici di Parte - CTP, ricezione delle osservazioni, risposte definitive del CTU).

Il contraddittorio viene troppo spesso percepito dai tecnici come un fastidioso adempimento burocratico o una mera tecnica dell'*agere processuale* a garanzia del diritto di difesa. Questa visione è riduttiva. Il contraddittorio è, prima di tutto, una **straordinaria tecnica epistemologica di accertamento della verità**.

Da un punto di vista filosofico e scientifico, possiamo richiamare la **teoria della falsificazione di Karl Popper**. Popper ha dimostrato che una teoria scientifica non può mai essere considerata "vera" in assoluto per via induttiva (attraverso innumerevoli conferme), ma può essere definita scientifica solo se è *falsificabile*, ovvero se si presta a essere smentita da una prova contraria. L'unico modo per saggiare la solidità e l'attendibilità di una tesi scientifica è sottoporla al più severo tentativo di confutazione e falsificazione.

Nel processo civile, la formula del giuramento del CTU (art. 193 c.p.c.) impone ancora di *"bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*. Ma la scienza moderna sa che la verità assoluta è una chimera: l'obiettivo reale è raggiungere conclusioni tecnicamente **attendibili e verosimili**.

Il circuito del contraddittorio con i CTP rappresenta esattamente il banco di prova popperiano:

1. Il CTU formula la propria ipotesi scientifica nella bozza.
2. I CTP esercitano il tentativo di falsificazione, evidenziando errori di fatto, interpretazioni alternative della letteratura tecnica o vizi metodologici.
3. Il CTU, nel rispondere analiticamente alle critiche dei CTP, purga la propria relazione dagli errori istruttori o logici prima del deposito definitivo.

Il tecnico che "congela" i CTP o ne ignora le istanze — come nel caso censurato da *Cassazione 25022/2019* — non solo viola una norma processuale determinando la nullità dell'atto, ma priva se stesso dell'unico paracadute epistemico in grado di proteggerlo dall'errore di fatto a monte e, conseguentemente, dalla responsabilità risarcitoria.

Il Giudice come "Peritus Peritorum"

In questa cornice si inserisce il brocardo classico secondo cui il Giudice è il *peritus peritorum* (il perito dei periti). Questa formula non deve essere intesa nell'assurdo senso che il Giudice possieda una conoscenza enciclopedica superiore a quella degli ingegneri, degli architetti o dei medici da lui nominati.

Il Giudice è *peritus peritorum* nel senso che è il **custode del metodo e del vaglio critico**. Egli non deve mai recepire acriticamente la relazione del CTU (il che configurerebbe un'abdicazione della funzione giurisdizionale), ma deve sottoporla a un severo scrutinio di coerenza logica e metodologica. E come fa il Giudice a valutare la bontà della CTU se non possiede competenze tecniche? Lo fa leggendo il verbale del confronto popperiano: esaminando come il CTU ha risposto alle deduzioni dei CTP. Se la relazione resiste ai tentativi di falsificazione delle parti ed è logicamente inattaccabile nei suoi presupposti di fatto, il Giudice potrà legittimamente porla a fondamento della decisione.

9. Conclusioni e raccomandazioni operative per i professionisti

Cari colleghi, la rassegna degli orientamenti della Cassazione ci consegna un messaggio chiaro e inequivocabile: la funzione di ausiliario del Giudice ha perso qualsiasi connotato di immunità o di attenuazione della responsabilità. Siamo professionisti qualificati, considerati dalla legge come specialisti stanti in un rapporto di diretta e ineludibile responsabilità verso i cittadini.

Per operare in serenità e ridurre al minimo il rischio di contenziosi risarcitori, vi invito a fare vostri tre precetti fondamentali ricavati da questa analisi:

1. **Curate l'istruttoria a monte:** Dedicate il massimo sforzo alla certezza dei dati di fatto storici, metrici, documentali e urbanistici. La valutazione finale è un'opinione; il rilievo metrico o la visura catastale sono fatti. Non fate affidamento su valutazioni astratte se prima non avete verificato le fondamenta documentali (insegnamento di *Cass. 13010/2016*).
2. **Esaltate il contraddittorio con i CTP:** Non abbiate paura del dissenso delle parti. Considerate le note critiche dei consulenti di parte non come un attacco personale, ma come un prezioso servizio di *peer-review* scientifica gratuito,

volto a salvare la vostra relazione (e il vostro patrimonio) da sviste o errori macroscopici.

3. **Explicitate le fonti e i limiti metodologici:** Laddove riscontriate oggettive difficoltà documentali o l'assenza di dati ufficiali (ad esempio nelle indagini comparative immobiliari), datene formale e motivata menzione nella relazione. Il silenzio o l'omissione sono fonti di colpa; la trasparenza metodologica è sinonimo di diligenza qualificata.

Giulio Borella